**NEWS #17.2020**

**CREDITO D’IMPOSTA COMMISSIONI PAGAMENTI ELETTRONICI**

**FATTURAZIONE ELETTRONICA, RICEZIONE FATTURA ERRATA**

**CREDITO IMPOSTA COMMISSIONI PAGAMENTI ELETTRONICI**

Al fine di incentivare l’utilizzo degli strumenti elettronici di pagamento, è stato previsto a partire dal 01/07/2020, il riconoscimento di un credito d’imposta a favore degli esercenti attività d’impresa / lavoratori autonomi, parametrato alle commissioni addebitate per le transazioni effettuate con mezzi di pagamento tracciabili.

**SOGGETTI BENEFICIARI**: esercenti attività di impresa/lavoro autonomo con ricavi e compensi relativi all’anno precedente non superiori a Euro 400.000;

**CREDITO D’IMPOSTA SPETTANTE**: è pari al 30% delle commissioni addebitate per le operazioni rese nei confronti di consumatori finali effettuate tramite carte di credito/debito/prepagate/altri strumenti di pagamento elettronici tracciabili;

**MODALITA’ DI UTILIZZO DEL CREDITO**: è utilizzabile esclusivamente in compensazione nel mod. F24 e va indicato nella dichiarazione dei redditi; non è tassato ai fini IRPE/IRES/IRAP.

**ELENCO ALL’ESERCENTE DELLE TRANSAZIONI EFFETTUATE**: la banca deve trasmettere all’esercente, mensilmente e in via telematica, l’elenco/informazioni relativi alle transazioni effettuate nel periodo, ossia: elenco delle operazioni di pagamento effettuate nel periodo; numero / valore totale delle operazioni di pagamento effettuate; numero / valore totale delle operazioni di pagamento effettuate da consumatori finali; prospetto descrittivo delle commissioni addebitate all’esercente nel periodo di riferimento, riportante l’ammontare relativo a:

* Commissioni totali;
* Commissioni addebitate sul transatto;
* Costi fissi periodici.

La trasmissione è effettuata telematicamente ed entro il ventesimo giorno del mese successivo al periodo di riferimento. Pertanto, la prima comunicazione relativa al mese di luglio, è trasmessa entro il 20/08/2020.

**CONSERVAZIONE DELLA DOCUMENTAZIONE DA PARTE DELL’ESERCENTE**: è necessario conservare la documentazione per un periodo pari a 10 anni dall’anno in cui il credito d’imposta è stato utilizzato.

**RICEZIONE DI FATTURA ELETTRONICA ERRATA – GLI ADEMPIMENTI**

1. **RICEZIONE DI FATTURE ELETTRONICHE IRREGOLARI**

Una fattura risulta errata o irregolare quando non sono corretti tutti i dati obbligatori presenti nel tracciato xml, quali: regime IVA, aliquota IVA, numero di partita IVA del cedente o del prestatore, data di emissione, ecc.

OBBLIGO DI COMUNICAZIONE DELL’ERRORE: secondo l’Agenzia, in applicazione del principio di correttezza e buona fede, sussiste un obbligo da parte del cliente di attivarsi per rimuovere l’irregolarità, in particolare:

* Il committente/cessionario deve preventivamente comunicare alla controparte l’errore, affinchè quest’ultima proceda alla sua correzione mediante l’emissione di una nota di credito a storno della fattura errata e successivamente di una nuova fattura corretta.

1. **OPERAZIONE INESISTENTE**

Se il cessionario/committente riceve fattura che si riferisce ad operazioni “inesistenti” dal punto di vista oggettivo, cioè l’operazione riportata non è mai stata realizzata o dal punto di vista soggettivo, cioè che l’operazione è stata posta da un soggetto diverso rispetto a quello che compare in fattura, deve segnalare l’anomalia all’emittente per ottenere l’eliminazione integrale del documento, tramite l’emissione di nota di credito.

La fattura **non deve essere registrata** anche se è stata ricevuta attraverso lo Sdi-

1. **ADDEBITO IMPOSTA INFERIORE A QUELLA DOVUTA**

L’addebito di imposta inferiore a quella dovuta si verifica in casi di fattura per operazione esclusa, non imponibile o esente che avrebbe dovuto essere assoggettata ad IVA; fattura con aliquota inferiore a quella effettiva.

In tali fattispecie di errata applicazione del regime impositivo, il cessionario/committente che riceve la fattura irregolare deve registrare contabilmente la fattura e segnalare l’errore al cedente/prestatore affinchè rettifichi l’operazione.

Se dopo la segnalazione dell’errore l’emittente non dovesse provvedere alla correzione, il cessionario **entro 30 giorni dalla registrazione** è tenuto ad emettere un documento integrativo, versando la maggiore imposta eventualmente dovuta.

EMISSIONE DELLA C.D. “AUTOFATTURA DI DENUNCIA”: la regolarizzazione di una fattura va effettuata trasmettendo un’autofattura allo SdI, indicando:

* Nel campo “tipo documento” **TD02 – autofattura**;
* Sezioni anagrafiche del cedente con i dati del fornitore e sezione anagrafiche del committente con i propri dati.

La trasmissione dell’autofattura allo SdI sostituisce l’obbligo di presentazione dell’autofattura in formato cartaceo all’Ag. delle Entrate.

REVERSE CHARGE: nelle ipotesi di errata applicazione del regime del “reverse charge” ove l’IVA sia stata assolta dal fornitore (applicazione errata dell’IVA in luogo del reverse) o dal cliente (applicazione errata del reverse in luogo dell’IVA), non è necessario procedere alla regolarizzazione delle fatture errate. Al contrario, è opportuno procedere al ravvedimento della sanzione applicabile (Euro 250).

1. **ADDEBITO D’IMPOSTA SUPERIORE A QUELLA DOVUTA**

Se il cessionario/committente riceve una fattura con IVA applicata in misura superiore a quella dovuta (e. 22% in luogo del 10%) o riferita ad una operazione con IVA non dovuta, deve chiedere al fornitore l’emissione di una nota di credito e la successiva emissione di una nuova fattura corretta, oppure l’emissione di una nota di variazione in diminuzione per sola IVA.

Inerzia del fornitore: se il cedente/prestatore non aderisce alla richiesta, il cessionario/committente è legittimato a regolarizzare la ricevuta mediante emissione di una nota di debito per l’IVA o la parte di IVA non dovuta in modo che il debito verso il fornitore venga azzerato.

In ogni caso, il cedente/prestatore, deve astenersi nel portare in detrazione l’IVA erroneamente applicata.

